

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 22/06/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di n. 5 BFP, di diverso valore, appartenenti alla serie Q/P, emessi tra il 20.01.1988 e il 1.04.1989; di avere ricevuto in sede di rimborso dei predetti BFP degli importi non corrispondenti ai rendimenti indicati a tergo dei titoli con riguardo al rendimento del periodo intercorrente dal 21° al 30° anno solare dalla loro emissione. Rileva che i predetti BFP recano, sul retro, un timbro correttivo che modifica i rendimenti per i primi 20° anni mentre non figura un'indicazione specifica, espressa e chiara del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno e non risulta, pertanto, modificata l'originaria dicitura presente sulle tabelle stampigliate a tergo degli stessi. Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto alla liquidazione e alla corresponsione degli interessi maturati lordi per un importo complessivo pari a Euro 1.762,49.

L'intermediario resiste al ricorso, rilevando che i BFP controversi appartengono alla serie Q, istituita con il D.M. 13.06.1986. La tabella riportante i tassi di interesse per questi BFP prevede un interesse composto fino al ventesimo anno ed un interesse semplice per gli anni successivi al ventesimo. Per la precisione, si prevede un importo per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al trentesimo, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al ventesimo anno. Precisa che l'art. 5 consentiva di collocare i BFP della serie Q utilizzando i moduli della serie P e apponendo due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "Serie Q/P" ed uno sulla parte posteriore indicante i nuovi tassi fino al ventesimo

anno. Ciò in quanto l'importo da corrispondersi bimestralmente dal ventunesimo anno in poi rimaneva rapportato al massimo raggiunto e, precisamente, il 12%, in luogo del 15% previsto per la serie P. Tale procedura di emissione rispondeva a esigenze finanziarie dello Stato. Afferma che la propria condotta è stata legittima, in quanto avrebbe non soltanto ha aggiornato i moduli della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, ma avrebbe anche corrisposto alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la serie Q. Alla luce di quanto esposto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con riferimento a n. 5 BFP, serie Q/P, di diverso valore, emessi tra il 20.01.1988 e il 1.04.1989, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro con riguardo al periodo intercorrente dal 21° al 30° anno solare dalla loro emissione. Sui buoni risulta stampigliata l'indicazione della serie P e risulta apposto il timbro della serie Q/P. Inoltre, è presente un timbro indicante i rendimenti modificati della serie Q/P fino al ventesimo anno.

2. In termini generali, si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell'Arbitro, "il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell'ambito di detto accordo, l'intermediario propone al cliente e quest'ultimo accetta di porre in essere un'operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall'ufficio emittente" (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).

3. Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005 e successivamente Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), di talché "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

4. L'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie".

5. In proposito, secondo un consolidato orientamento dell'Arbitro, qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18). Inoltre, allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., ex multis, Coll. di Roma dec. n. 10738/18). Infine, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del

titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (ex multis, cfr. Coll. di Roma dec. n. 19053/18).

6. Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie “Q/P”, emessi utilizzando il modello della serie “P” e sui quali è stato apposto un timbro recante l’indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

7. Alla luce di quanto esposto, l’intermediario è tenuto a corrispondere al ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione è stata assunta all’unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA